



COMUNE DI BOCCIOLETO

Tel. 0163/75127 fax. 0163/753900
e-mail boccioleto@reteunitaria.piemonte.it

R.O. n° 9/2011

Prot.1039

Boccioleto 07/10/2011

Oggetto: LIMITAZIONE USO ACQUA POTABILE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Considerato che la situazione climatica di forte siccità sta provocando un sensibile calo del livello delle falde acquifere da cui si alimentano gli acquedotti con conseguente minore disponibilità di acqua potabile;

Considerato che risulta di prioritaria importanza ed indispensabile la tutela dell'uso dell'acqua potabile destinata a scopi alimentare, igienici e di pulizia personale, rispetto a quelli aventi diversa finalità;

Vista la richiesta del Co.r.d.a.r. Valsesia s.p.a. con la quale si formula invito al comune, sulla base dei presupposti ivi indicati, affinché provveda all'emissione della necessaria ordinanza finalizzata a limitare il consumo idrico sino a comunicazione di stabilizzazione della situazione idrica degli acquedotti.

Atteso che sarà cura della stessa società Co.r.d.a.r. Valsesia s.p.a. e, quindi, di questa Amministrazione Comunale informare la cittadinanza circa il ripristino delle normali condizioni di prelievo;

Constatato che la disciplina dell'uso di acqua potabile risulta di prioritaria importanza nell'interesse della collettività, valutato che il perdurare della situazione in questione può determinare nel breve termine la difficoltà di assicurare la regolare fornitura del servizio;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 Testo Unico ordinamento degli enti locali, "Competenze del Sindaco";

ORDINA

Che dalla data di adozione della presente ordinanza e fino a comunicazione di stabilizzazione della situazione idrica degli acquedotti, il consumo dell'acqua potabile sia limitato agli usi domestici e alle attività produttive nell'ambito delle strette esigenze delle medesime.

E' pertanto **TASSATIVAMENTE VIETATO** l'uso di acqua potabile, erogata da pubblici acquedotti per:

- riempire e/o lavare piscine di ogni tipo e dimensione;
- lavare strade, terrazze, plateatici e simili;
- lavare autoveicoli ;
- innaffiare parchi, giardini, aree verdi e orti nella fascia oraria compresa tra le 7,00 e le ore 23,00;
- tutti gli altri utilizzi non espressamente alimentari o igienici.

Non rientrano nella presente ordinanza gli acquedotti irrigui a derivazione privata autorizzata

AVVERTE

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 7bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, in particolare con applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria relativa alla violazione del divieto in argomento, prevista nella misura da 25 a 500 euro, nonché ai sensi dell'art. 650 C.P. "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità".

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato della esecuzione della presente Ordinanza, della quale viene data pubblicazione e conoscenza alla cittadinanza sia mediante l'affissione della stessa all'Albo Pretorio del Comune di Boccioleto sia per effetto della diffusione di manifesti per le vie cittadine.

Avverso al presente atto è ammesso ricorso al T.A.R. del Piemonte secondo le modalità previste dalla legge 6.12.1971 n. 1034, così come modificata dalla legge 21.7.2000 n. 205, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

IL SINDACO
Dott. Davide Sabbioneda